



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Teramo, 05 novembre 2015
Ns. Prot. n. 1494

**Egr. Responsabile del Servizio LL.PP. e Protezione
Civile
del Comune di Tossicia
Ing. Magiste TROSINI
Via Piane dell'Addolorata 64046 Tossicia (TE)
lavoripubblici@comunetossicia.gov.it**

**Spett.le
Autorità Nazionale Anticorruzione
Via M. Minghetti, 10
00187 Roma
protocollo@pec.anticorruzione.it**

**Spett.le Corte dei Conti
Procura Regionale Marche
Via Giacomo Matteotti, 2
60121 Ancona
procura.regionale.marche@corteconti.it**

**Al Magnifico Rettore
Università degli Studi di Camerino
Prof. Flavio CORRADINI
Piazza Cavour 19/f
62032 Camerino (MC)
protocollo@pec.unicam.it**

e,p.c.

**Egr. Ingegneri
Ordine Ingegneri Teramo**

**Spett.li
Ordini Ingegneri Regione Abruzzo**

**Spett.li
Ordini Architetti Regione Abruzzo**

**Spett.le
Consiglio Nazionale Ingegneri
Via IV Novembre n. 114
00187 Roma
segreteria@ingpec.eu**

**OGGETTO: Affidamento di incarico professionale per la redazione del Piano di Ricostruzione
ambiti A-B-C. Aggiudicazione definitiva allo Studio MDA Architetti Associati
Determina n. 4/74 del 28.01.2015.
SEGNALAZIONE**

Lo scrivente Ordine degli Ingegneri della Provincia di Teramo vista l'ultima nota del Comune di Tossicia a firma del Responsabile del Servizio LL.PP. e Protezione Civile (**ALLEGATO 7**) e da una visione degli atti relativamente alla procedura in oggetto non può esimersi, per le segnalazioni pervenute e per il ruolo che riveste, dal sollevare le proprie perplessità in ordine alla procedura seguita da codesta stazione appaltante.

Ci si riferisce, in particolare, alla determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Protezione Civile del Comune di Tossicia, che con Determina n.4/74 del 28.01.2015 con oggetto: "**Affidamento dell'incarico professionale per la redazione del Piano di Ricostruzione ambiti A-B-C di Tossicia. Aggiudicazione definitiva allo Studio MDA Architetti Associati capogruppo della R.T.P., costituita da Studio MDA Architetti Associati capogruppo della R.T.P., Ing. Gabriele DI FELICE ARDENTE, A&B Ingegneria snc, Arch. Michele ZUCCARINI, Geologo Mauro MANETTA, Ing. Valentino DI FELICE ARDENTE, avente sede c/o Studio di Ingegneria Gabriele DI FELICE ARDENTE in via Giacomo Leopardi n. 2 a Montorio al Vomano**";

P R E M E S S O

- che il Responsabile del Servizio LL.PP. e Protezione Civile in data 17.02.2014 Prot. 611 emetteva un avviso pubblico per "Manifestazione di interessi per l'affidamento dell'incarico di redazione dei piani di ricostruzione a raggruppamenti temporanei di professionisti (**ALLEGATO 1**);
- che con Determina n.4/74 del 28.01.2015 il Responsabile del Servizio LL.PP. e Protezione Civile del Comune di Tossicia, pur essendo a conoscenza della nota del 20.10.2014 inviata dallo studio MDA con modifica delle partecipazioni all'interno dello studio associato visto che vi era una richiesta del passaggio da tempo parziale a tempo pieno da parte del prof. Marco De Annunziis, affidava l'incarico professionale per la redazione del Piano di Ricostruzione ambiti A-B-C di Tossicia allo Studio MDA Architetti Associati capogruppo della R.T.P., costituita da Studio MDA Architetti Associati capogruppo della R.T.P., Ing. Gabriele DI FELICE ARDENTE, A&B Ingegneria snc, Arch. Michele ZUCCARINI, Geologo Mauro MANETTA, Ing. Valentino DI FELICE ARDENTE, avente sede c/o Studio di Ingegneria Gabriele DI FELICE ARDENTE in via Giacomo Leopardi n. 2 a Montorio al Vomano (**ALLEGATO 2**);
- che questo Ordine con nota Prot. n. 766 del 12.06.2015 richiedeva al Responsabile del Servizio del Comune di Tossicia se nella valutazione curriculare dello Studio MDA Architetti Associati era stata valutata la posizione di incompatibilità del Prof. Marco D'ANNUNZIIS (socio dello Studio MDA Architetti Associati) professore a tempo pieno dell'Università di Camerino prima e dopo l'aggiudicazione dell'incarico professionale (**ALLEGATO 3**);
- che con nota Prot. 2934 dell' 11.07.2015, in risposta alla Ns. nota del 12.06.2015, il Responsabile Servizio LL.PP. e Protezione Civile del Comune di Tossicia comunicava a questo Ordine che il Prof. Marco DE ANNUNZIIS aveva optato per il tempo da aprile 2015, nonostante fosse a conoscenza della nota del 20.10.2014 (vedasi punto precedente), ovvero a procedura di affidamento conclusa e che il Prof. Marco D'ANNUNZIIS in virtù dell'autorizzazione della propria struttura universitaria aveva la possibilità di assumere il ruolo di coordinatore e che, relativamente ai requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativa dello Studio

- MDA Architetti gli stessi, continuavano a permanere anche non considerando la quota societaria del 25% detenuta dal Prof. Marco D'ANNUNTIIS (**ALLEGATO 4**);
- che questo Ordine con nota Prot. n. 1156 del 08.09.2015 rilevava che la convenzione di incarico era stata sottoscritta in data 21.04.2015 e la stessa non poteva essere sottoscritta sotto alcun titolo dal Prof. Marco D'ANNUNTIIS ne' dallo Studio MDA Architetti Associati in quanto a quella data il Prof. Marco D'ANNUNTIIS era socio dello Studio MDA Architetti Associati posizione incompatibile con il ruolo di Professore a tempo pieno dell'Università di Camerino e pertanto si riteneva che il fatto costituiva "modificabilità soggettiva dei partecipanti" e quindi la nullità della selezione (**ALLEGATO 5**);
 - che con nota Prot. n. 10837 del 30.09.2015, indirizzata per conoscenza al Responsabile del Servizio del Comune di Tossicia, l'Università di Camerino comunicava al Prof. Marco D'ANNUNTIIS che l'attività per la quale aveva chiesto l'autorizzazione non corrispondeva all'attività prevista dall'appalto chiaramente attività professionale e che lo status di professore a tempo pieno non era compatibile con la posizione di componente di uno studio professionale associato (**ALLEGATO 6**);
 - che con nota Prot. n. 4424 del 13.10.2015 in risposta alla Ns. nota del 08.09.2015, il Responsabile Servizio LL.PP. e Protezione Civile del Comune di Tossicia ritiene di aver agito nel rispetto della normativa vigente in materia di aggiudicazione di appalti di servizi (**ALLEGATO 7**);

RICORDIAMO

Il quadro normativo di riferimento riguardante la fattispecie dannosa.

L'art. 60 del D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, stabilisce che "L'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare

cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministro competente."

Il D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, sul riordinamento della docenza universitaria, nel disciplinare l'impegno dei professori ordinari a tempo pieno o a tempo definito, al comma 5 stabilisce che: "Il regime a tempo pieno:

a) è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività professionale e di consulenza esterna e con l'assunzione di qualsiasi incarico retribuito e con l'esercizio del commercio e dell'industria, sono fatte salve le perizie giudiziarie e la partecipazione ad organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici territoriali e degli enti di ricerca, nonché le attività, comunque svolte, per conto di amministrazioni dello Stato, enti pubblici e organismi a prevalente partecipazione statale purché prestate in quanto esperti nel proprio campo disciplinare e compatibilmente con l'assolvimento dei propri compiti istituzionali;

b) è compatibile con lo svolgimento di attività scientifiche e pubblicistiche, espletate al di fuori di compiti istituzionali, nonché con lo svolgimento di attività didattiche, comprese quelle di partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, di istruzione permanente e ricorrente svolte in concorso con enti pubblici, purché tali attività non corrispondano ad alcun esercizio professionale;...".

Il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche –, all'art. 53 ha disciplinato le incompatibilità e il cumulo d'impieghi e di incarichi (per il periodo antecedente all'entrata in vigore di detto D.Lgs analoga disciplina era contenuta nell'art. 58 del d.lgs. n. 29/1993 e successive modificazioni). L'art. 53, comma 7, stabilisce che i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non sono stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza e che "Con riferimento ai professori

universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del

dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti".

Il comma 7 bis dello stesso art. 53 stabilisce che l'omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebitamente percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti.

Pertanto, le autorizzazioni devono essere richieste all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati che intendono conferire l'incarico oppure dal dipendente interessato (comma 10) con congruo anticipo rispetto alla data di inizio lavoro extra-istituzionale e non sarà possibile svolgere l'incarico fino al momento del rilascio e della notifica dell'autorizzazione. Nel caso in cui la data di inizio dell'incarico sia antecedente a quella di richiesta dell'autorizzazione, quest'ultima non dovrà essere rilasciata.

Quando risulta che un dipendente svolge altra attività lavorativa senza richiesta di autorizzazione, o di una richiesta non consona alle attività da svolgere, leggesi nota dell'Università di Camerino, le amministrazioni possono ricorrere alla sanzione disciplinare del licenziamento[

Il comma 10 dispone che "L'autorizzazione, di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato..".


R I B A D I A M O

- che l'intervenuta variazione del legale rappresentante, non costituisca elemento di novità ai fini della regolarità dell'affidamento;
- che la posizione dell'Arch. Marco D'ANNUNTIS, rivestendo la posizione di professore a tempo pieno dell'Università di Camerino, **è incompatibile con la partecipazione come socio allo Studio MDA Architetti Associati** così come comunicato dall'Università di Camerino al Prof. Marco D'ANNUNTIIS e per conoscenza al Responsabile del Servizio del Comune di Tossicia;
- che lo stesso ha fatto richiesta all'Università di Camerino per attività di coordinamento e per un tempo limitato (3 mesi) cosa non vera visto che trattasi di attività di progettazione e peraltro non prevista nell'avviso di interesse (**ALLEGATO 1**);
- che lo stesso è ancora socio di un'associazione di professionisti e indipendentemente dalle quote è lui stesso amministratore visto che la responsabilità per attività di progettazione è in capo ai singoli professionisti componenti lo studio associato;

Riteniamo che la partecipazione dell'Arch. Marco D'ANNUNTIS nello Studio MDA Architetti Associati comporta la decadenza dello studio associato, di conseguenza la modifica del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti e l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento.

Posto quanto sopra si invita codesta stazione appaltante a meglio ponderare l'intero iter e a rivisitare in autotutela la procedura avviata anche per le conseguenze altamente negative che si potrebbero determinare sia in termini di lesione dei diritti costituzionalmente garantiti verso i professionisti sia sotto l'aspetto economico laddove l'illegittimità della procedura potrebbe portare in luce una serie di contenziosi con costi abnormi per il pubblico erario; all'uopo si allega la Sentenza n. 85/2014 della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Liguria (**ALLEGATO 8**);

La presente nota viene parimenti inviata all'ANAC nella sua qualità di Ente preposto alla Vigilanza sui contratti pubblici ed in virtù che codesta Autorità già si è espressa per il comune di Montorio al Vomano (Te) giusto parere n. 87 del 12 novembre 2014 **(ALLEGATO 9)**.


IL PRESIDENTE
(Ing. Alfonso Marcozzi)